

La Suprema corte in tema di autodichiarazione resa per fruire del reddito di cittadinanza

Falsità all'Inps, reato con limiti

Punite le condotte mirate a ottenere benefici non spettanti

Pagina a cura

DI STEFANO LOCONTE
E GIULIA MARIA MENTASTI

Condanne coi limiti per chi omette o mente all'Inps: è quanto emerge dalla sentenza della Cassazione penale a sezioni unite n. 49686 del 13 dicembre scorso, con cui i giudici hanno chiarito che le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza integrano il delitto di cui all'art. 7 dl 28 gennaio 2014, n. 4, solo se funzionali ad ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge.

La Suprema Corte ha così annullato la sentenza impugnata, non essendo stato accertato se l'infedele rappresentazione della consistenza del patrimonio immobiliare dell'imputato avesse inciso sul se e sul quanto del beneficio richiesto ed ottenuto.

Il caso. Nel caso in esame, la Corte d'appello di Salerno aveva confermato la sentenza di primo grado con cui un cittadino era stato condannato per il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato o di altro ente pubblico di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 1, e per il reato previsto dal dl 4/2019, art. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/2019, che punisce chi, al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute. L'accusa era infatti, al fine di ottenere indebitamente il suddetto beneficio economico, con artifici e raggiri consistiti nell'attestare falsamente nella dichiarazione sostitutiva unica presentata ai fini Isee un valore del proprio patrimonio immobiliare inferiore a quello reale, di avere indotto in errore l'Inps, che gli aveva erogato, in forza di tale dichiarazione, un'integrazione del reddito familiare, così procurandosi l'ingiusto profitto derivante dalla indebita percezione del sussidio.

La Corte di appello aveva ritenuto fondata l'ipotesi accusatoria sul presupposto che il perfezionamento della fattispecie delittuosa di cui all'art. 7 si realizza per il solo fatto di avere portato all'attenzione dell'amministrazione erogatrice del reddito di cittadinanza dati non veritieri (l'omissione, nella specie, riguardava la proprietà da parte dell'imputato di alcuni terreni con la propria

moglie), a nulla rilevando la circostanza, prospettata dalla difesa, che la dichiarazione parzialmente non veritiera non avesse alterato i termini economici dei limiti reddituali per l'ottenimento del beneficio.

La questione di diritto. La difesa aveva proposto ricorso per cassazione rilevando, per quanto più ora interessa, la mancanza dell'elemento soggettivo del reato, non sussistendo alcuna prova che consentisse di ritenere che l'intenzione dell'imputato fosse stata quella di ottenere, attraverso la falsa dichiarazione, un beneficio altrimenti non dovuto, considerato che, anche dichiarando il valore immobiliare omesso, egli avrebbe comunque avuto diritto al sussidio. Sosteneva infatti che la rilevanza penale della condotta sussista solo quando l'intenzione dell'agente sia quella di conseguire, attraverso dichiarazioni false o incomplete, un beneficio altrimenti non dovuto. La terza sezione penale, rilevata l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale, aveva rimesso il ricorso alle sezioni unite, affinché si pronunciasse sulla seguente questione di diritto: se le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'auto dichiarazione finalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza integrino il delitto di cui all'art. 7 dl 4/2019, indipendentemente

dall'effettiva sussistenza o meno delle condizioni patrimoniali stabilite per l'ammissione al beneficio.

Un primo orientamento. Dunque, nel pronunciarsi sulla questione, le sezioni unite hanno ricostruito come, secondo un primo orientamento, integrano il delitto in esame le false indicazioni od omissioni di informazioni dovute, anche parziali, dei dati di fatto riportati nell'autodichiarazione finalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio (cfr. Cass. pen., Sez. III, n. 5289/2020, n. 33808/2021 e n. 5309/2021). Secondo questo indirizzo la disciplina sanzionatoria del reddito di cittadinanza è correlata, nel suo complesso, al generale principio antielusivo che si incardina sulla capacità contributiva ai sensi dell'art. 53 Cost.; pertanto, la punibilità del reato di condotta viene correlata, ben oltre il pericolo di profitto ingiusto, al dovere di lealtà del cittadino verso le istituzioni dalle quali riceve un beneficio economico, ispirato alla massima trasparenza. Con la conseguenza che la fattispecie incriminatrice troverebbe applicazione indipendentemente dall'accertamento dell'effettiva sussistenza delle condizioni per l'ammissione al beneficio, e, in particolare, dal supera-

mento delle soglie di legge. A conforto di questa conclusione, si richiamano i principi della giurisprudenza di legittimità riguardo alla fattispecie penale di cui all'art. 95 dpr n. 115/2002 in materia di patrocinio a spese dello Stato, secondo cui integrano il delitto le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio (Cass. pen., sezioni unite, n. 6591/2009).

Un secondo orientamento. Un diverso orientamento ritiene invece che integrano il delitto di cui all'art. 7 dl 4/2019 soltanto le false indicazioni o le omissioni strumentali al conseguimento del beneficio cui altrimenti l'agente non avrebbe diritto (Cass. pen., Sez. III, n. 44366/2021; Sez. II, n. 29910/2022). L'indirizzo muove dalla premessa che nella richiesta volta a ottenere il reddito di cittadinanza possono in astratto verificarsi tre distinte ipotesi: a) il mendacio per totale assenza di requisiti; b) il mendacio finalizzato al conseguimento di un beneficio maggiore rispetto al dovuto; c) il mendacio che non incide sul diritto a ottenere il sussidio né

sull'ammontare del beneficio. Inoltre, considera errata l'opzione ermeneutica che si basa sul parallelismo con la fattispecie relativa al diverso istituto del gratuito patrocinio a spese dello Stato, poiché essa mai richiama, come invece espressamente prevede l'art. 7 dl 4/2019, il fatto che attraverso tali falsità od omissioni si sia perseguito il fine di accedere "indebitamente" ad un beneficio. Con tale avverbio, si osserva, il legislatore ha inteso fare riferimento non tanto ad una volontà di accesso al beneficio messa in atto in assenza degli elementi formali che ne avrebbero consentito l'erogazione, quanto a una volontà diretta a un conseguimento di esso in assenza degli elementi sostanziali per il suo riconoscimento.

Ragionando diversamente si giungerebbe alla conseguenza di sanzionare penalmente la violazione di un obbligo privo di concreta offensività.

La decisione delle Sezioni unite. Dunque, nel dirimere la questione, le Sezioni unite hanno aderito al secondo orientamento, sottolineando come gli argomenti sostenuti dal primo non fossero convincenti. In conclusione, è stato affermato il seguente principio di diritto: "Le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza integrano il delitto di cui al dl 28 gennaio 2014, n. 4, art. 7, conv. in legge 28 marzo 2019, n. 26 solo se funzionali ad ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge". Seguendo il diverso indirizzo, nella vicenda in esame, la Corte di appello aveva omesso di accertare se, ed in che misura, l'infedele rappresentazione della consistenza del patrimonio immobiliare del ricorrente potesse incidere sul se o sul quanto del beneficio richiesto (ed ottenuto). Né dalla lettura delle sentenze di primo e di secondo grado emergeva l'irrelevanza della falsità e la persistente sussistenza delle condizioni per ottenere comunque il beneficio. E poiché la contraria postulazione difensiva non trovava riscontro, né era scrutinabile in sede di legittimità, sarebbe stato compito del giudice rescissorio procedere all'accertamento sollecitato in appello. La Suprema Corte ha pertanto annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.

Reddito di cittadinanza e reato	
Primo orientamento	Secondo Cass. pen. n. 5289/2020 e 33808/2021: <ul style="list-style-type: none"> le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza integrano il delitto di cui all'art. 7 dl 4/2019 indipendentemente dall'effettiva sussistenza o meno delle condizioni patrimoniali stabilite per l'ammissione al beneficio
Secondo orientamento	Secondo Cass. pen. n. 44366/2021 e n. 29910/2022: <ul style="list-style-type: none"> poiché la norma richiede per l'integrazione del reato il fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza rilevano soltanto le false indicazioni o le omissioni strumentali al conseguimento del beneficio cui altrimenti l'agente non avrebbe diritto
La decisione delle sezioni unite	Come chiarito da Cass. pen. sez. un. n. 49686/2023: <ul style="list-style-type: none"> le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza integrano il delitto di cui all'art. 7 dl 4/2019 solo se funzionali a ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge